

*Il concetto di ius e la natura del diritto in Tommaso d'Aquino* («Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto Canonico. Subsidia Canonica 47 – Atti»), a cura di Loïc-Marie Le Bot, Petar Popović, Edusc, Roma, 2024, pp. 314

Dalla visione che si ha del diritto e della giustizia dipende non solo la disciplina, ma anche il modo di intenderli e di applicarli. Pertanto, le ripercussioni concrete che si possono riscontrare nella vita quotidiana sono molte. Una tale premessa, oggettiva e a tutti comprensibile, fa cogliere facilmente l'importanza di questa pubblicazione che ospita gli atti del convegno organizzato a Roma nell'aprile 2023, congiuntamente dalla Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, dalla Pontificia Università della S. Croce e dall'Istituto Tomistico dell'*Angelicum*, nell'800° anniversario della nascita del Dottore Angelico, nel 700° della sua canonizzazione e nel 750° dalla composizione del suo *Commento all'Etica Nicomachea di Aristotele* e della *Secunda secundae* della *Summa Theologiae*.

È possibile, e quali conseguenze potrebbe avere, assegnare un posto di maggiore rilievo al concetto di *ius*, quale oggetto della giustizia, secondo il pensiero del Dottore Comune, nell'analisi giusfilosofica della natura del fenomeno giuridico? Sostanzialmente, è attorno a tale interrogativo che si sviluppano i saggi che compongono quest'opera la quale, come si può facilmente intendere, è preziosa per il contributo scientifico che offre e per gli spunti che presenta in merito ad una questione che, come accennato poco sopra, è di rilievo quotidiano. I dodici relatori intervenuti, tutti di indiscusso spessore, concorrono alla summenzionata riflessione, con il risultato di una pubblicazione che unisce un dialogo fra discipline (diritto canonico, filosofia, storia, teologia...) e fra centri accademici.

Dopo l'indice (pp. 5-6), l'elenco delle abbreviazioni (p. 7) e l'introduzione dei curatori (pp. 13-18), preceduta da delle brevi note biografiche degli Autori (pp. 9-11), il tomo si sviluppa in tre parti.

La prima è di indole storica (*Il concetto di ius dell'Aquinate nella prospettiva storica*, pp. 21-161) ed è la più cospicua. Essa si apre con Petar Popović (Pontificia Università della S. Croce) che tratta de *Il concetto di ius in Tommaso d'Aquino: analisi dei testi centrali e delle fonti* (pp. 21-42), dimostrando, a partire proprio dai testi, che, secondo S. Tommaso, il fenomeno giuridico o il concetto di diritto è incentrato sulla cosa, basato sulla giustizia, irriducibile al concetto

di *lex*, per quanto quest'ultimo sia correlato con quello di *ius*. L'Autore ben evidenzia come l'Aquinate si basi su una analisi dello *ius* quale fenomeno 'rei-centrico', trovando radice tale idea in due fonti 'indirette': Aristotele e i giuristi romani. La pratica della virtù della giustizia, pertanto, è rispettare, tramite azioni 'esterne', l'ordine secondo per il quale le cose sono state assegnate ai loro titolari. Il saggio dimostra che questo è un modo di raggiungere una forma specifica di bene umano, ossia il bene giuridico. Non è, pertanto, una questione minima il chiedersi che cosa sia il diritto: essa afferisce in modo non secondario al bene umano. Un'errata concezione di *ius*, pertanto, inficia, in ultima analisi, l'ordine e il bene umano.

Segue l'intervento di Ezra Sullivan (*Angelicum*) circa *Il diritto romano come fondamento della comprensione tommasiana dello ius* (pp. 43-64). Difatti, il concetto 'realista' di diritto che il *Doctor Humanitatis* assume non è uno sviluppo di quanto già elaborato dalla filosofia aristotelica e dal diritto romano. L'Autore fa ben vedere come la citazione del diritto romano che l'Angelico utilizza non sia motivata dalla volontà di aggiungervi qualcosa, quanto dal suo apprezzamento per la sublime concettualizzazione che i giuristi romani hanno compiuto circa lo *ius*. Il Professore riesce ad inquadrare molto bene la sintesi tommasiana del pensiero greco-romano all'interno dell'ampio progetto teologico del Dottore Comune. Ne risulta un valido contributo al progetto di riappropriazione della giurisprudenza romana nella teologia, in base al contributo dei giuristi romani alla definizione di *ius* e di *iustitia* elaborata dall'Aquinate. E, evidenziando la continuità di tali giuristi coi Padri della Chiesa, come risulta da queste pagine, S. Tommaso convalida il fatto che la Chiesa accoglie la verità da qualsiasi fonte essa provenga.

Come si sta sempre meglio sottolineando, le aberrazioni normative dinnanzi alle quali ci troviamo derivano da un discostarsi dalla corretta idea di *ius*, oggettivamente inteso, a favore di un pericoloso approccio normativistico, se non anche positivistico. In questo contesto è illuminante quanto scrive Jean-Pierre Schouppe (Pontificia Università della S. Croce) nel suo contributo *L'eclissi del significato oggettivo del concetto di ius di Tommaso d'Aquino nella tradizione tomista sin dalla Scolastica spagnola e la sua riscoperta nella prima metà del XX secolo* (pp. 65-99). Insomma, l'impegno importante di questo lavoro è il trovare le radici della perversione del corretto concetto di diritto, per giungere a risolvere tale deviazione, nel solco di pensatori che hanno aperto questa strada nel secolo scorso. Gli autori analizzati da Schouppe hanno il comune denominatore, che ne spiega l'errore, di concepire il diritto prendendo le mosse dal binomio

legge-facoltà, smarrendo – di contro – quello del diritto-*res*. A questi ‘rispondono’ i rappresentanti del neorealismo giuridico del primo dopo guerra (Olgiati, Graneris, Lachance), del periodo del secondo conflitto mondiale (Rommen, Maritain, Simon, Delos), fino ad approdare alla svolta data da Grozio, che diffuse nuovamente la nozione soggettiva del diritto. Il bilancio che ne risulta, in fondo, è che la riscoperta del realismo giuridico tommasiano ha avuto nel XX secolo un progresso piuttosto lento, almeno fino a due maestri in questo campo, quali Villey e Hervada.

Di seguito, secondo una linea cronologica, si pone in continuità lo studio di Carlos José Errázuriz (Pontificia Università della S. Croce), dal titolo *La ricezione del realismo giuridico nel XX e XXI secolo* (pp. 101-121), che verte sul pensiero giusfilosofico elaborato per l'appunto da Villey e da Hervada i quali hanno assunto la tradizione classica del realismo giuridico elaborato dal *Doctor Humanitatis* e, su di essa, hanno sviluppato la loro riflessione, concependo il fenomeno giuridico a partire da una visione incentrata sulla realtà, sulle cose (*res*), che partecipano al fenomeno giuridico (*ius*), diventando diritto, inteso, finalmente e di nuovo, quale oggetto della giustizia, recuperando pertanto la visione *rei*-centrica del giusto. Fra i due pensatori, tuttavia, vi sono anche differenze sostanziali, come ad esempio quella circa l'individuazione del momento costitutivo del diritto e il posto strutturale della giustizia rispetto a tale momento. Se per Villey il diritto è il risultato finale dell'esercizio della virtù della giustizia, per Hervada, invece, la giustizia segue il diritto, in quanto il dare a ciascuno il suo diritto presuppone l'esistenza e la determinazione del diritto, secondo una posizione che, concordemente con l'Autore, dobbiamo riconoscere essere più prossima a quella tommasiana.

Thierry Sol (Pontificia Università della S. Croce) mette a tema *Tommaso d'Aquino e la controversia sull'origine del diritto soggettivo* (pp. 123-142), in un contributo che comprende sia l'approccio storico, sia quello filosofico, per affrontare la controversia sull'origine del diritto soggettivo, specialmente tra Villey e Tierney. Questo intervento, che analizza in modo preciso la concezione di diritto nel XII secolo, è un aiuto importante per individuare le ragioni di alcuni fraintendimenti, cosa indispensabile per tornare ad una corretta posizione in merito alla questione capitale del diritto soggettivo, la sua origine e la sua presenza in Tommaso d'Aquino. Egli non lo intende come dimensione originaria o primaria, ma piuttosto quale conseguenza dell'esistenza di un diritto, di una *res iusta*, attribuita ad un soggetto, per l'appunto. In fondo, evidenzia il Professore, il vero nocciolo del problema non è l'esistenza stessa del diritto sogget-

tivo, quanto invece il modo di intenderlo, ossia se si ritenga erroneamente che il diritto proceda da una facoltà o da un potere individuali.

Santiago Vigo (Pontificia Università della S. Croce) analizza una questione di rilievo e anche di attualità, spesso fraintesa e usata male. Lo studioso, infatti, si sofferma su *L'equità secondo San Tommaso d'Aquino* (pp. 143-161). Molto appropriatamente l'Autore mette subito in chiaro come, purtroppo, a siffatto riguardo le aporie emerse siano state molteplici poiché la dottrina sull'equità dell'Aquinate è stata letta da una prospettiva normativistica (secondo Vigo, che qui richiama Riley e Urrutia, di taglio suareziano), trasformando la 'virtù' dell'equità in 'valvola di scarico' di un sistema di norme vincolanti, creando un'abnorme casistica di eccezioni alla legge, mentre un'avvertita lettura dell'Angelico dimostra che egli aveva in mente qualcosa di ben diverso. Per lui, infatti, l'equità in alcun modo implica la non osservanza della legge, o la dispensa, bensì ne è l'adempimento più perfetto. Se l'equità, in armonia col diritto classico, è una virtù, come lo è secondo il Dottore Comune, essa, in fin dei conti, si identifica dunque con la giustizia e l'oggetto è il diritto. L'analisi puntuale che Vigo fa di tre testi dell'Aquinate lo dimostra egregiamente. Il riferimento è al *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, al *Commento all'Etica Nicomachea* e alla *Somma Teologica*. Sicché, compito del giurista sarà determinare ciò che è equo.

Si entra, poi, nella seconda parte dell'opera, *Ulteriori valutazioni dottrinali e contestuali dell'essenza dello ius* (pp. 165-225), che è quella più breve delle tre in cui si snoda il volume.

Dominic Legge (Istituto Tomistico dell'*Angelicum*) mostra *L'interconnessione tra giustizia, diritto e bene comune* (pp. 165-184), facendo emergere come lo *ius* possa essere compreso al meglio solo se inteso quale elemento di una sintesi più ampia, se riferito – come lo concepisce l'Aquinate – alla giustizia e al diritto e, quindi, ad un ordine all'interno del quale l'individuo è collocato, quello del bene comune. Così, dopo aver riassunto il fondamento metafisico del discorso morale e di quello giuridico e politico dell'Angelico, l'Autore riesce a indicare come il piano d'ordine della mente divina sia il fondamento della giustizia di Dio e come un piano d'ordine sia sempre alla base della giustizia e del diritto, stando a S. Tommaso. Lo *ius*, dunque, è l'oggetto della giustizia e ha relazione con il bene. Quest'ultimo fonda anche i diritti individuali e il riferimento del diritto al bene comune.

Aldo Vendemiati (Pontificia Università Urbaniana) offre un saggio su *Inclinazioni naturali e diritto: la giuridicità della legge naturale tomista* (pp. 185-202), dove analizza le questioni della *Secunda secundae* dedicate a *ius* e *iustitia* e quelle della *Prima secundae*

concernenti la *lex*, collegando i due trattati sul diritto e sulla legge per un'adeguata comprensione della rilevanza giuridica della legge naturale. L'Autore, dopo aver esaminato la relazione fra diritto e legge nell'Aquinate, ne mostra il riferimento alla legge naturale, soffermandosi, inevitabilmente, sulle inclinazioni naturali, su cui tale legge si fonda, per approdare a vedere come sia proprio l'ordine delle inclinazioni naturali il paradigma da cui ricavare il contenuto del diritto e il fondamento giuridico della *lex naturalis*.

Catherine Joseph Droste (Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino) approccia una questione non secondaria, ossia *La conformità tra lo ius come oggetto della giustizia e la virtù della carità secondo l'Aquinate* (pp. 203-225): l'attualità del tema si evince anche dal recente discorso di papa Francesco ai partecipanti al corso di formazione della Rota Romana (23 novembre 2024), nel corso del quale il Pontefice ha ancora una volta evidenziato, a scanso di equivoci che purtroppo non mancano, che carità e misericordia non dissolvono la giustizia e non si contrappongono fra loro. La riflessione dell'Autrice prende le mosse dal fatto che mai in Tommaso si parla espressamente di una conformità fra giustizia e carità, ma ciò non può essere inteso come se il Dottore Comune non concepisse tale relazione, poiché – come magistralmente dimostra la Professoressa – da molti scritti tommasiani si può agilmente desumere il contrario. Droste prende le mosse dal paradosso del comandamento dell'amore del prossimo, visto alla luce sia delle opere di S. Tommaso, che de *Gli atti dell'amore* di Kierkegaard: se si tratta di un comando, infatti, sarebbe un qualcosa di dovuto e, dunque, si negherebbe quella libertà invece richiesta dal vero amore. La studiosa giunge a sostenere che la pienezza dell'insegnamento del *Doctor Humanitatis* sulla conformità fra *ius* e carità include un riferimento necessario all'*epikeia* e al dono della sapienza. Tale conformità raggiunge la perfezione quando si eleva ad un livello di giudizio connaturale governato dalla *lex divina*.

La terza e ultima parte del volume è dedicata all'*Applicare il concetto tomamsiano di ius nella teoria e prassi giuridica* (pp. 229-310).

Essa si apre con Jeffrey A. Pojanowski (University of Notre Dame Law School), il cui contributo concerne le *Prospettive per l'inclusione del concetto tomistico di ius nella filosofia giuridica contemporanea* (pp. 229-256). In esso l'Autore parte col chiedersi in quale modo il concetto tomistico di *ius* possa informare la giusfilosofia contemporanea. L'approccio seguito è interessante, infatti Jeffrey parte da un caso giurisprudenziale concreto, di diritto americano, relativo alla responsabilità civile, per allargarsi alla natura di tale responsabilità e a quella del diritto privato, per finire con alcune considerazioni

metodologiche sul diritto in genere, non senza evidenziare come la comprensione tomistica dello *ius* possa illuminare le argomentazioni contemporanee su questi temi.

Kevin C. Walsh (The Catholic University of America Columbus School of Law) si focalizza su *Res iusta, giurisdizione, e giudizio come aspetti quotidiani del realismo giuridico tomista* (pp. 257-277). La provocatoria questione da cui prende le mosse l'argomentazione è se i giudici che applicano la legge positiva abbiano oggi da imparare qualcosa da S. Tommaso. La risposta, secondo Walsh, deve essere positiva, perché il ruolo essenziale del buon giudice rimane sempre lo stesso, con le note caratteristiche di giustizia e di prudenza che deve possedere. Dopo aver presentato le analisi tommasiane sulla *res iusta*, sul giudizio e sulla giurisdizione nel *Trattato sulla giustizia* della *Summa Theologiae*, l'Autore continua mostrando come compito del giudice non sia il mero applicare la legge, ma il farlo in modo giusto.

Corona il tomo Loïc-Marie Le Bot (Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino) con uno studio circa *Il concetto di ius in San Tommaso e il diritto canonico* (pp. 279-310), che è una sorta di sintesi del percorso compiuto. L'Autore nota che né il Codice, né il legislatore nella cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, né il Catechismo della Chiesa Cattolica definiscono né la legge, né il diritto come *ius*. Rifacendosi, allora, alla definizione tommasiana vediamo come essa parta dalla prospettiva della virtù della giustizia, presentata dall'Aquinate integrando diverse fonti quali la Rivelazione, i Padri, la filosofia aristotelica e il diritto romano. Dopo alcune considerazioni generali circa l'approccio dell'Angelico e circa il contesto della riflessione sul diritto canonico oggi, il Professore descrive le conseguenze positive dell'assunzione del concetto realistico di *ius*, che permette – infine – di risolvere alcuni problemi, liberandosi da una tentazione positivista e soggettivista. Se è fondamentale avere il giusto concetto di diritto nella società civile, onde evitare derive pericolose, purtroppo già note, ciò è altrettanto e ancor più valido nella e per la Chiesa che, come ammoniva San Giovanni Paolo II, deve risplendere agli occhi del mondo quale *speculum iustitiae* (cfr. discorso alla Rota Romana, 17 febbraio 1979).

Ciò detto, è evidente l'importanza e il valore di questa pubblicazione scientifica che, ci si augura, provochi meditazione giuridica che, tanto nella dottrina, quanto nell'arte prudenziale, sempre più aiuti a superare e a vincere le pericolose deviazioni positivistiche e normativistiche, tornando ad abbracciare la corretta visione realistica del diritto. Se un appunto si vuole fare, si può osservare che man-

ca un indice dei nomi, che di un lavoro di tale levatura certamente ne sarebbe stato felice completamento.

L'auspicio, dunque, è che, non solo nella canonistica, ma in tutta la giusfilosofia, si torni a considerare attentamente la migliore concezione di diritto, con onestà intellettuale e con coraggio, sulle orme di quella mirabile e altissima sintesi di pensiero, anche giuridico, che raggiunse l'Aquinate.

*Giovanni Parise*